

che se non si pongono in essere vincoli alle singole attività destinate a riserve.

Ne deriverebbe un enorme intralcio alla commerciabilità delle attività dell'INA, ed inoltre sarebbe necessario che la legge disponesse il sistema per la determinazione della prova della inesistenza del privilegio, per avvenuta liberazione, ove occorra nei confronti di terzi.

In conclusione ove l'attuale sistema di garanzia dello Stato si dovesse sostituire quello dei vincoli sulle attività (privilegio ex lege) sarebbe necessario modificare le altre norme che vincolano l'Istituto, nel disporre dei propri fondi, in misura maggiore di quanto non prescritto per le aziende private. Diversamente vi sarebbe una ingiustificata differenziazione tutta a discapito dell'INA;

b). coesistenza della garanzia dello Stato e del privilegio disposto dalla nuova legge.

Una delle due garanzie dovrebbe considerarsi superflua od accessoria.

Il sistema verrebbe a provocare, senza giustificato motivo, quella situazione di differenziazione tutta a vantaggio dell'INA, di cui è cenno al punto a), in quanto ferme re-